

COMUNE DI ARTOGNE (BS)

25040 ARTOGNE (BS) - Via 4 Novembre, 8 - Tel 0364/598280 - Fax 0364/598408 - P.Iva 00583310982 - C.F. 00857830178

AREA AMMIISTRATIVA

SERVIZIO SEGRETERIA

DETERMINAZIONE N. 33 DEL 23/05/2025

OGGETTO: Determina affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 co. 1 lettera b), del D.Lgs. n.36/2023 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE E ASSISTENZA TECNICA PER L'ANNO 2025.

LOTTO CIG: B6F0474E66

VISTI:

- l'art. 165, comma 9, del d.lgs. n. 267/2000 che recita "A ciascun servizio è affidato, col bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il responsabile di servizio".
- gli art. 107 e 109 del d.lgs. n. 267/2000 disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- l'art. 23, comma 23, della legge 23/12/2000 n. 388 (L.F. 2001) prevede che gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti possono attribuire ai componenti dell'organo esecutivo, la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale;
- gli articoli del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi che disciplinano le determinazioni dei responsabili di servizio;
- il vigente **Statuto Comunale** è stato adottato dal Consiglio Comunale nelle sedute del 30 giugno e 30 settembre 1995 con deliberazioni n. 21 e n. 45;
- il vigente **Regolamento di contabilità** è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 26/11/2009;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 in data 20/12/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il **Documento Unico di Programmazione (DUP)** per il periodo 2025/2027;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 in data 20/12/2024 e s. m. i., esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il **Bilancio di Previsione finanziario 2025/2027** redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d. Lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione di Giunta n. 22 del 28/03/2025 è stato approvato il **PIAO 2025/2027**;
- con il decreto n. 24 del 02/12/2024 il Sig. Cantoni Fabio è stato nominato **Responsabile del Servizio Amministrativo**;
- con il decreto n. 23 del 02/12/2024 il Sig. Cotti Cometti Gualtiero è stato nominato **Responsabile del Servizio Economico-Finanziario**;

RAVVISATA la necessità, l'opportunità e l'urgenza di provvedere al rinnovo del contratto di assistenza del software rilevazione presenze in uso presso gli uffici comunali per l'anno 2025;

Richiamati i principi espressi dagli articoli 1,2,3 del D.Lgs. 36/2023 e, in particolare, quanto prevede l'art. 1 del testo citato:” 1. *Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.* 2. *La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «codice» e ne assicura la piena verificabilità.*3. *Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea.*4. *Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per:*a) *valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;*b) *attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva.*1. *Il presente codice disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione.”*

Richiamato inoltre l'art. 17 del D.Lgs. 36/2023: “1. *Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.*2. *In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.*3. *Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti concludono le procedure di selezione nei termini indicati nell'allegato I.3. Il superamento dei termini costituisce silenzio inadempimento e rileva anche al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.3 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.*4. *Ogni concorrente può presentare una sola offerta, che è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante e l'ente concedente, con atto motivato, possono chiedere agli offerenti il differimento del termine.*5. *L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.*6. *L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.*7. *Una volta disposta l'aggiudicazione, il contratto è stipulato secondo quanto previsto dall'articolo 18.*8. *Fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9.*9. *L'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.*10. *La pendenza di un contenzioso non può mai giustificare la sospensione della procedura o dell'aggiudicazione, salvi i poteri cautelari del giudice amministrativo e quelli di autotutela della stazione appaltante o dell'ente concedente, da esercitarsi da parte del dirigente competente*

Richiamato altresì l'art. 18 del D.Lgs. 36/2023;

Richiamato l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che la stipula del contratto deve essere procedura da apposita determinazione del responsabile indicante:

- fine del contratto: assistenza software rilevazione presenze e assistenza tecnica per anno 2025;
- oggetto: assistenza software rilevazione presenze e assistenza tecnica per anno 2025;
- forma: mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale (art. 18 del D.Lgs. 36/2023);
- modalità di scelta: affidamento diretto;

Visto l'art.50 co. 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 il quale prevede che:” 1. *Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;...*

Richiamato il testo dell'art. 49 del D.Lgs. 36/2023 che prevede: “1. *Gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione.2. In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.3. La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6.4. In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.5. Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.6. È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.*

Precisato che la Società TeamSystem S.P.A. con sede a Pesaro (PU) in Via Sandro Pertini n. 88 P.IVA: 01035310414 fornisce servizi aderenti a quello richiesto dall'Ente e che provvede in via esclusiva all'assistenza necessaria per i software che abbiamo in dotazione presso gli uffici comunali;

Dato atto nel rispetto del principio di rotazione essendo l'importo inferiore ai 5.000,00 si applica l'art. 49 co. 6 che prevede:” *È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.*”

Preso atto che per la natura del particolare appalto il sistema più rispondente alle esigenze dell'Ente viene individuato mediante affidamento diretto con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 50 co. 1 lettera b);

Richiamato l'art. 1 co. 450 della L.145/2018 di modifica della legge 27 dicembre 2006 n. 296;

Ritenuto:

- necessario procedere all'aggiudicazione del servizio di assistenza del software rilevazione presenze in uso presso gli uffici comunali per l'anno 2025 ed all'assunzione del relativo impegno di spesa;

- la procedura in essere rispondente ai requisiti di regolarità tecnica, come prescritto dalle vigenti normative;

Verificato che l'operatore è in regola con il DURC (protocollo INAIL 47479254) e con i requisiti di cui all'art.94 e 95 del Codice dei Contratti pubblici come risulta da documentazione acquisita agli atti oltre che con tutte le altre condizioni di legge richieste dalla normativa in essere;

Preso atto che il CIG attribuito alla procedura è il seguente: **B6F0474E66** e che non è dovuto alcun contributo di gara ad ANAC essendo l'importo dell'affidamento inferiore ai 40.000,00 euro;

Verificata la disponibilità finanziaria alla classifica D. Lgs. 118/2011 del bilancio di previsione 2025/2027 D. Lgs. 118/2011

Dato atto che si è proceduto preventivamente alla verifica di quanto previsto dall'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102/2009 ovvero il responsabile procedente ha accertato che il programma dei conseguenti pagamenti relativi al presente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (c.d. visto di compatibilità monetaria);

Richiamato il D. Lgs 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), allegato 4/2, corretto ed integrato dal D. Lgs 126/2014, che al punto 2 testualmente recita: "*Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile*";

Dato atto che l'esigibilità delle obbligazioni avverrà nell'anno 2025;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo all'art. 107;

Considerato che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

VISTA la proposta di rinnovo del contratto di Assistenza, Manutenzione e Riparazione del Sistema di Rilevazione Presenze acquisita in data 30/01/2025 al prot. n. 1029 che quantifica il servizio come segue:

- Canone di Assistenza Software Rilevazione Presenze e Assistenza tecnica: Euro 500,00 + iva annuali.

RITENUTA idonea l'offerta della Ditta Team System SPA in considerazione della specificità della fornitura, dell'impossibilità di usufruire di forniture non compatibili con quanto già installato e dell'affidabilità della ditta che offre le opportune garanzie di serietà e di qualità dei servizi forniti;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in relazione al presente atto ai sensi degli artt. 5 e 6 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni;

VISTO il decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i;

D E T E R M I N A

1. di procedere all'acquisto dei sopradescritti servizi di Assistenza, Manutenzione e Riparazione del Sistema di Rilevazione Presenze dalla Ditta Team System Spa di Pesaro Codice fiscale e P.Iva: 01035310414;
2. di impegnare per il Servizi sopra descritti la spesa complessiva di € 610,00 (pari a € 500,00 + iva 22%) all'intervento UEB Decreto Legislativo 118/2011 n.01.11.103 CAP.421/380001 bilancio 2025/2027, competenza anno 2025;

3. di dare atto che la spesa assunta con il presente atto, in considerazione della tipologia del servizio e delle tempistiche previste per la somministrazione dello stesso, diventerà esigibile entro l'esercizio 2025;
4. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
5. di disporre la pubblicazione della presente per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio;
6. di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Brescia - al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio;
7. di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo all'atto dell'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciata dal Responsabile del Servizio finanziario e contabile;
8. di comunicare la presente alla Giunta Comunale.

Addì, 23/05/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Cantoni Fabio

Parere di Regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, rilasciato ai sensi dell'articolo 147-bis, primo comma del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. e dell'articolo 5 del Regolamento dei controlli interni.

Addì,23/05/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Cantoni Fabio

Visto di regolarità contabile

Ai sensi degli artt. 183, 7° comma, e 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modificazioni ed integrazioni, si dichiara la regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa.

Anno	Tipo	Intervento-Cap /Risorsa-Cap	Piano finanziario	N° Impegno	Importo
2025	U	01.11.103 - cap.421/380001	U.1.03.02.09.011	2025/518	€ 610,00

Addì, 23/05/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Cotti Cometti Gualtiero

Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dell'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(Dott.ssa Barbara Bonicelli)